

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 15/04/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 191/L/2020

**OGGETTO: FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO – COME SI
COMPILA IL MODULO PER ACCEDERE ALLA GARANZIA DEL 100%**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, con l'approvazione da parte della Commissione UE delle misure del **Decreto Liquidità** arriva il via libera alle domande di PMI e professionisti, agli intermediari finanziari, per ottenere in modo automatico e gratuito la garanzia del 100% del Fondo PMI su finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro.

Il nuovo modulo da utilizzare, pubblicato sul sito web del Fondo, potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Quali informazioni devono essere riportate nel modello?

Via libera alle domande di professionisti e PMI in crisi di liquidità per richiedere la garanzia del 100% del Fondo PMI sui prestiti di importo non superiore a 25.000 euro.

Il [modulo](#) è stato pubblicato sul sito del Fondo di garanzia, rendendo così operativa la misura prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, articolo 13, lettera m).

Per tali finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Il soggetto finanziatore pertanto potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Attenzione:

Le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento e effettueranno ad ogni modo la loro istruttoria.

Elementi da considerare prima della domanda

Prima della presentazione delle domande è bene tener presente alcuni elementi. Come espressamente stabilito dal decreto Liquidità, saranno ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Coronavirus (COVID-19) come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000 euro). L'importo del prestito di 25.000 euro è pertanto l'importo massimo del finanziamento. Il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato, maggiorato dello 0,2%.

Come si compila il modulo

Il modulo dovrà essere compilato, nel caso di impresa, dal legale rappresentante dell'impresa (che dovrà indicare la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale, la data di costituzione e la sede legale) ovvero dal professionista, che dovrà specificare il numero di partita IVA e la data di iscrizione.

Nel modulo dovrà essere specificato il codice Ateco dell'attività economica interessata dal finanziamento.

Si dovrà inoltre dichiarare che l'attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 e dovranno essere indicati i ricavi registrati nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione fiscale presentata.

I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, potranno certificare i ricavi con un'autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo.

Altra informazione da riportare nel modulo riguarda gli aiuti relativi alle misure temporanee di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni di cui si è eventualmente già beneficiato e l'amministrazione che li ha concessi.

Attenzione:

Dovranno essere inseriti solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia.

Parametri dimensionali

I soggetti beneficiari "Impresa" dovranno compilare anche il prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali.

Sarà necessario specificare il tipo di impresa, ossia se l'impresa è:

1) autonoma, ossia se l'impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese;

2) associata, ossia se l'impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell'impresa richiedente. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;

3) collegata, ossia se l'impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell'impresa richiedente. Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
- le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente).

Dovranno inoltre essere riportati i dati degli occupati (in ULA), del fatturato e del totale bilancio (in migliaia di euro), sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate.

Dichiarazioni

Tra le varie dichiarazioni da fornire, il soggetto beneficiario dovrà specificare:

- di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d);
- di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80.

Dovrà inoltre assumere l'impegno di:

- inviare al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
- a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo.

Un aspetto da considerare riguarda le conseguenze della revoca dell'aiuto. Come espressamente previsto nel modulo, la revoca totale o parziale dell'agevolazione comporterà

il versamento al Fondo di un importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 (da due a quattro volte l'importo dell'intervento).

Come inviare il modulo

Il modulo dovrà essere trasmesso al soggetto finanziatore anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

In allegato troverete il modulo da presentare per la richiesta del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci